

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente relatore

dott. Francesco Antonio Cancilla Giudice

dott. Salvatore Grasso Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 342/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69800** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

Giuseppe SCAFIDI, nato a Palermo il 18 novembre 1982 e domiciliato a Milano, nella Via Ovada n.1, contumace.

Udita, nell'udienza pubblica del **19 novembre 2025**, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale **Dott.ssa Natalia Torre**. Omessa la relazione, constatata la mancata costituzione in giudizio del convenuto.

FATTO

Con atto di citazione del 29 gennaio 2025, la Procura Regionale conveniva in giudizio il sig. Giuseppe Scafidi, agente della Polizia Penitenziaria, condannato in via definitiva per il reato di corruzione propria, previsto e punito dall'art. 319 del codice penale, per il danno cagionato all'immagine ed al prestigio dell'amministrazione,

quantificato dal Requirente nella misura di 5.000,00 euro.

L'indagine ha avuto inizio con una nota del 27 ottobre 2020, con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo comunicava che, in base a un'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del 15 ottobre 2020, era stata disposta la custodia in carcere per Scafidi Giuseppe, all'epoca in servizio presso la Casa Circondariale "Calogero Di Bona" di Palermo (Ucciardone), per il reato di corruzione propria (articolo 319 c.p.).

Già in precedenza, il 29 aprile 2020, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, aveva sospeso l'Agente Scafidi dal servizio. Questa misura era stata adottata dopo una perquisizione nel suo armadietto, all'interno del quale era stato trovato un telefono cellulare destinato al detenuto Tre Re, dal quale lo Scafidi aveva ammesso di aver ricevuto, in cambio di denaro, l'incarico di introdurre in carcere altri due telefoni cellulari e tre adattatori SIM, che sono stati poi rinvenuti nel vano sella del suo scooter, insieme a sostanze stupefacenti. Lo Scafidi aveva inoltre confessato di aver accettato da un altro detenuto, tale Caiolo, l'offerta di 1.500,00 euro per la consegna di diversi cellulari.

Il Ministero della Giustizia ha motivato la sospensione con l'esigenza di "tutelare la regolarità, sicurezza e funzionalità dell'azione amministrativa della Casa di Reclusione di Palermo Ucciardone 'Di Bona" e "il superiore interesse pubblico", allontanando immediatamente l'Agente infedele prima dell'avvio del procedimento disciplinare.

Le indagini penali hanno confermato l'accordo corruttivo tra Scafidi e i detenuti, grazie anche alle dichiarazioni rilasciate da Scafidi durante l'interrogatorio. Il processo penale di primo grado si è concluso con la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo n. 1554 del 16 novembre 2021, depositata il 30 marzo 2022, che ha dichiarato Scafidi responsabile dei reati di corruzione propria (articolo 319 c.p.) a lui imputati.

Come già evidenziato, lo Scafidi si era fatto promettere (con la mediazione di altri soggetti) 500,00 euro dal detenuto Tre Re, per introdurre in carcere tre telefoni cellulari, nonché 1.500,00 euro dal detenuto Caiolo per introdurre un numero imprecisato di telefoni, fornendo a quest'ultimo i dati di una carta Postepay intestata alla suocera per il versamento dell'illecito corrispettivo.

L'agente Scafidi é stato condannato a tre anni di reclusione e interdetto per due anni dai pubblici uffici, con la conseguente estinzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 6192 del 15 novembre 2022, mentre il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 1160 dell'11 ottobre 2023, con conseguente condanna dello Scafidi al pagamento delle spese processuali e di 3.000,00 euro a favore della cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi del ricorso sulla riduzione della pena, considerando una sua precedente condanna per ricettazione e il fatto che la consegna degli oggetti al detenuto Tre Re fu impedita solo dall'intervento dei colleghi, non da un ripensamento

di Scafidi. Di conseguenza, la sentenza di condanna del GUP è diventata irrevocabile l'11 ottobre 2023.

La gravità degli illeciti commessi da Scafidi è accentuata dal contesto in cui si sono verificati. La disponibilità di telefoni cellulari in carcere permette ai detenuti di mantenere contatti esterni e persino di proseguire attività criminose, compromettendo la funzione rieducativa della detenzione e l'ordine pubblico. I detenuti che controllano questo "mercato" acquisiscono una posizione di potere. L'introduzione di cellulari è severamente proibita e controllata dalla polizia penitenziaria. Le restrizioni dovute al lockdown COVID19 hanno spinto i detenuti a cercare vie alternative per ottenere telefoni, inclusa la corruzione di agenti di polizia penitenziaria disposti a venir meno ai loro doveri per "arrotondare" lo stipendio. È emerso che Scafidi era arrivato al carcere Ucciardone di Palermo solo pochi mesi prima, il 23 settembre 2019, ma aveva già strumentalizzato la sua funzione, tanto che si era diffusa la voce tra i detenuti che fosse "propenso" alla corruzione.

Infatti, non ha esitato a intrattenere rapporti con detenuti pericolosi, come Tre Re, condannato a 20 anni per omicidio di matrice mafiosa. Inoltre, si prestava per l'introduzione all'interno del carcere, di hashish e marijuana o per il recupero di oggetti lanciati dall'esterno.

Il Ministero della Giustizia ha sottolineato che i fatti attribuiti a Scafidi "mettono in evidenza mancanza del senso dell'onore e della morale, concretizzando una condotta in netto contrasto con i codici deontologici che regolano l'appartenenza ad un Corpo dello Stato".

Le condotte di Scafidi hanno gravemente danneggiato l'immagine del Ministero della Giustizia e dell'Amministrazione Penitenziaria. Il Ministero stesso aveva dichiarato che il suo comportamento aveva causato "ripercussioni e giudizi negativi" e che la sospensione era indispensabile per proteggere "il prestigio, l'imparzialità e l'immagine" dell'Amministrazione.

Non sorgono dubbi sull'esercizio dell'azione per danno all'immagine, atteso che i fatti illeciti sono stati accertati con sentenza penale irrevocabile di condanna, avente ad oggetto il reato di corruzione propria (articolo 319 c.p.) uno dei più gravi commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

La quantificazione del danno all'immagine è stata basata su diversi criteri; va, innanzi tutto, rammentato che il reato di corruzione è di per sé indicativo di grave infedeltà funzionale, e che la condotta dello Scafidi era caratterizzata da reiterazione e strumentalizzazione illecita della funzione.

Va, poi, sottolineato che, nonostante fosse da poco assegnato al carcere dell'Ucciardone, Scafidi si era mostrato ben presto "propenso" alla corruzione, come dimostrano le sue condotte "permissive" e i rapporti con detenuti pericolosi come Tre Re.

In quanto Agente di Polizia Penitenziaria, Scafidi ricopriva un ruolo delicato di garante dell'ordine e della sicurezza, avendo giurato fedeltà alla Repubblica e alle leggi.

La fattispecie aveva avuto un'ampia diffusione mediatica e svariati articoli sul web e sulle testate giornalistiche hanno ulteriormente

amplificato la lesione dell'immagine e della credibilità del Ministero.

In questo caso, potrebbe applicarsi il criterio del "raddoppio tangentizio" di cui all'articolo 1, comma 1 sexies, della Legge 20/1994 (introdotto dalla Legge 190/2012), secondo il quale il danno all'immagine si presume pari al doppio della somma o del valore patrimoniale illecitamente percepito dal dipendente infedele, accertato in 2.000,00 euro (500,00 euro dal detenuto Tre Re + 1.500,00 euro dal detenuto Caiolo). Tuttavia, questo criterio è orientativo e non vincolante.

Nel caso specifico, considerando tutti gli elementi disponibili, il danno l'immagine del Ministero della Giustizia è stato quantificato dal Requirente in 5.000,00 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Formalmente invitato a dedurre, il convenuto non ha esercitato le facoltà preprocessuali né ha presentato memorie difensive. La mancata contestazione dei fatti ha avuto come logica conseguenza la citazione in giudizio con la quale viene contestato il danno all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza, danno quantificato come sopra (euro 5.000,00 oltre rivalutazione e interessi legali) - in favore del Ministero della Giustizia – oltre al pagamento delle spese.

All'udienza del 18 giugno 2025, il Collegio, sussistendo qualche dubbio sul domicilio e/o dimora abituale del convenuto, ha disposto il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo ed un rinvio, per la discussione, al 19 novembre 2025.

A quest'ultima data, constatata la mancata costituzione del convenuto,

ritenuta superflua la relazione, il Pubblico Ministero ha confermato in toto la richiesta di condanna formulata con l'atto introduttivo.

M O T I V I

La chiarezza dei fatti e la mancata contestazione delle richieste del Requirente da parte del convenuto impongono l'accoglimento della richiesta di condanna formulata dal Pubblico Ministero con l'atto introduttivo del presente giudizio.

In applicazione del principio di sinteticità degli atti, sancito dall'art. 5 del codice di giustizia contabile, si omettono i riferimenti alla pluridecennale evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno all'immagine ed al prestigio dell'amministrazione, evidenziando solamente i presupposti essenziali di questa particolare tipologia di danno erariale, configurata originariamente dalla giurisprudenza e, quindi, recepita dal legislatore con varie disposizioni specifiche.

Il presupposto fondamentale è costituito dalla sentenza penale di condanna definitiva (passata in autorità di cosa giudicata).

Sul punto, nessun dubbio sorge nel caso di specie, sul quale si sono pronunziati i Giudici di primo e secondo grado e, quindi, la Suprema Corte che, con sentenza n. 1160 dell'11 ottobre 2023, hanno dichiarato il ricorso inammissibile, rendendo la pronunzia di condanna definitiva.

E' appena il caso di precisare che, trattandosi di reato proprio, commesso da un dipendente pubblico contro l'amministrazione di appartenenza e compreso tra i cc.dd. reati da catalogo (art. 319 c.p. – corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio) non sorge alcun dubbio

sull'applicabilità dell'art. 1, comma 1*sexies*, della legge n. 20/1994 che, con l'espressione "reato contro la pubblica amministrazione", in mancanza di un riferimento al soggetto agente ed un richiamo esplicito agli articoli contenuti nel Capo I, del Titolo II, del Libro II del codice penale, secondo l'interpretazione più elastica, va oltre le fattispecie criminose previste dagli articoli 314 c.p. e seguenti, comprendendo anche reati comuni che abbiano, comunque, cagionato un danno all'immagine dell'amministrazione.

Analogamente, è agevole individuare il *clamor fori*, la diffusione della notizia che ha cagionato un danno rilevante all'immagine dell'amministrazione penitenziaria; al riguardo, ritiene il Collegio che la diffusione della notizia, che prima della nascita e dell'autentica esplosione dei social media, verificatasi negli ultimi anni, andava ricercata nell'ambito delle notizie di stampa e nei notiziari televisivi, adesso può considerarsi quasi *in re ipsa*, ove si consideri che una notizia di rilievo, può avere una diffusione enorme, velocissima ed inarrestabile anche attraverso i messaggi diffusi da *quisque de populo*.

In ordine, infine, alla quantificazione del danno, il Collegio ritiene corrette le argomentazioni dell'Attore pubblico che, considerata la gravità e la reiterazione delle condotte dannose tenute dallo Scafidi, ha ritenuto di superare il parametro del "doppio tangentizio", basato su una presunzione semplice, contestando con criteri equitativi (comunque ancorati a dati obiettivi), un danno all'immagine di 5.000,00 euro, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando, accoglie le richieste del Procuratore Regionale e condanna il sig. Giuseppe Scafidi al pagamento, a favore del **Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,** della somma di **euro 5.000,00** (cinquemila/00), oltre rivalutazione monetaria dall'epoca dei fatti alla pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali dalla pubblicazione all'effettivo pagamento.

Condanna, altresì, il sig. Scafidi al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio, che si quantificano in **euro 273,69** (euro duecentosettatatre/sessantanove).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.

Il Presidente relatore ed estensore

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 27 novembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

Originale sentenza	€ 48,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 9,18
Totale spese	**€ 73,18**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente